

Il reato di danneggiamento informatico e altre fattispecie

Come modificato dalla legge n. 48 del
2008

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi

- **«Art. 635-bis.** – *(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).*
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».
-
- **«Art. 635-ter.** – *(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).*
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **commette un fatto diretto a** distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici /telematici

- **Art. 635-quater.** – (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso **l'introduzione o la trasmissione** di dati, informazioni o programmi, distrugge, **danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili** sistemi informatici o telematici altrui **o ne ostacola gravemente il funzionamento** è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- **art. 635-quinquies.** – (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*). – **Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a** distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Cassazione 2012 danneggiamento file in azienda - furto dati _ è reato (anche) se li recuperano dalla memoria con mezzi specifici

Senonché, anche dal punto di vista meramente formale, il rilievo difensivo è infondato, in quanto il lemma *cancella* che figura nel dettato normativo non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, ma nella specifica accezione tecnica recepita dal dettato normativo, notoriamente introdotto in sede di ratifica di convenzione europea in tema di criminalità informatica (con legge 23 dicembre 1993, n. 547). Ebbene, nel gergo informatico l'operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un certo *ambiente* di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito *cestino* o in via "definitiva" mediante il successivo *svuotamento* dello stesso. L'uso dell'inciso per evidenziare il termine "definitiva" è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamento del *cestino* i *files* cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica. Di talché, sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso – anche dispendioso – di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa. Il danneggiamento che è presupposto della previsione sostanziale, sottospecie del *genus* rappresentato dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.

(Segue)

Cassazione 2012 danneggiamento file in azienda - furto dati _
è reato anche se li recuperano dalla memoria

Nel caso di specie, oltretutto, non mancava neppure la componente del danneggiamento in senso fisico, in quanto i *files* in buona parte recuperati non potevano più essere *aperti* e, quindi, erano definitivamente perduti, segno evidente che la cancellazione era avvenuta con l'uso di apposito sistema di sovrascrittura.